

CAPITOLO 15

NORMATIVA FISCALE E DOGANALE

15.1 PREMESSA.....	260
15.2 ACCISE	260
15.3 DOCUMENTAZIONE FISCALE.....	2600
15.4 ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE A FINI FISCALI PER GLI UTENTI.....	261
15.5 ADDIZIONALE REGIONALE.....	261
15.6 OBBLIGHI DEGLI UTENTI	262

15.1 PREMESSA

Il capitolo riassume le responsabilità e gli obblighi previsti dalla normativa vigente che l'Impresa di Stoccaggio e gli Utenti assumono.

15.2 ACCISE

Il Gas di proprietà dell'Utente movimentato nei giacimenti di stoccaggio non è sottoposto al regime fiscale delle accise, non realizzandosi il momento generatore dell'obbligazione tributaria rappresentato dalla fornitura a consumatore finale, mentre resta in capo al "depositario" – cioè l'Impresa di Stoccaggio – il compito di acquisire il dato di misura in entrata ed in uscita dal Sistema.

I titolari di concessioni di Stoccaggio sono tenuti al pagamento delle accise per i propri consumi interni, ovvero per il Gas necessario alle attività legate al funzionamento degli impianti in relazione alla prestazione dei servizi di stoccaggio resi agli Utenti.

Suddette accise vengono addebitate a ciascun Utente, nei termini e con le modalità previste al capitolo 16 "Fatturazione e pagamento", sulla base dei consumi imputabili a ciascun Utente, così come determinati al paragrafo 16.A.2 dell'allegato 16.A "Procedura per l'attribuzione dei consumi di energia elettrica, delle accise e delle addizionali regionali".

15.3 DOCUMENTAZIONE FISCALE

L'Impresa di Stoccaggio produce, conserva e mette a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria, per i controlli del caso la seguente documentazione:

1. I verbali di misura che riportano la quantità di Gas transitata in un determinato periodo di tempo (il mese) nei punti di consegna e riconsegna del Sistema di Stoccaggio;
2. La dichiarazione di consumo, con la quale, per mezzo di un modello predisposto direttamente dall'Agenzia delle Dogane, l'Impresa di Stoccaggio dichiara i quantitativi annuali di Gas utilizzati per i propri consumi interni sui quali si determina sia l'imposta (accise) che l'addizionale regionale, in ragione dell'aliquota vigente al momento del consumo; l'Impresa di Stoccaggio dichiara altresì i quantitativi di gas metano entrati ed usciti dal proprio sistema senza applicare ad essi né l'accisa né l'addizionale regionale, spettando ad altri soggetti tale onere. La dichiarazione viene redatta annualmente e presentata all'UTF competente entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo. Nello stesso termine viene effettuato, da parte del

soggetto competente, l'eventuale versamento del conguaglio relativo ad imposta ed addizionale regionale, rispetto a quanto corrisposto in sede di acconto;

3. La denuncia di primo impianto con cui si richiede all'UTF competente il "codice ditta" relativo alla concessione di stoccaggio ed agli impianti annessi.

15.4 ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE A FINI FISCALI PER GLI UTENTI

Inoltre l'Impresa di Stoccaggio elabora la seguente documentazione per gli Utenti:

1. i verbali di allocazione, che evidenziano il quantitativo di Gas immesso o prelevato, in un periodo di tempo definito (il mese), per conto di ciascun Utente.
2. Le bollette di consegna, ovvero dei documenti di prelievo/consegna nei quali registra la quantità di Gas di proprietà dell'Utente depositato/prelevato nel/dal Sistema di Stoccaggio, le transazioni e la relativa giacenza per l'Utente, al fine di superare la presunzione di acquisto, da parte dell'Impresa di Stoccaggio, del gas naturale depositato. Le suddette bollette sono rese disponibili in anteprima tramite la Piattaforma Informatica e successivamente inviate all'Utente per la firma di accettazione.

15.5 ADDIZIONALE REGIONALE

Ai fini della tassazione del Gas immesso in consumo, a norma della Legge 19 marzo 1993, n°68, è stata attribuita alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di applicare una propria imposizione, denominata "Addizionale regionale sul gas metano". Soggetti obbligati al pagamento dell'addizionale sono gli stessi di cui al precedente punto 15.2.

In particolare l'Impresa di Stoccaggio è tenuta al pagamento dell'imposta suddetta in ragione dei consumi interni di Gas, ovvero per il Gas necessario alle attività legate al funzionamento degli impianti in relazione alla prestazione dei servizi di stoccaggio resi agli Utenti.

L'addizionale regionale viene addebitata a ciascun Utente, nei termini e con le modalità previste al capitolo 16 "Fatturazione e pagamento", sulla base dei consumi imputabili a ciascun Utente, così come determinato al paragrafo 16.A.3 dell'allegato 16.A "Procedura per l'attribuzione dei consumi di energia elettrica, delle accise e delle addizionali regionali".

15.6 OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Le denunce, le dichiarazioni e/o gli adempimenti di tipo fiscale e/o amministrativo previsti dalle disposizioni ufficiali presenti e future delle competenti Autorità avverranno a cura degli Utenti, ad eccezione di quelle per le quali la legge espressamente stabilisce diversamente.

I diritti, tributi, gli altri eventuali oneri non solo fiscali e le relative addizionali presenti e future applicabili per legge o per disposizione dell'autorità competente sono da considerarsi a carico dell'Utente che fa esente l'Impresa di Stoccaggio da qualsiasi responsabilità derivante dalle mendaci dichiarazioni rilasciate dall'Utente, dal mancato pagamento dei suddetti oneri e/o tributi o da qualsiasi violazione delle vigenti norme in materia, fatto salvo quanto previsto dalla legge a carico dell'Impresa di Stoccaggio.